

REGOLAMENTO INTERNO
DELLA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
DI
ROVERETO

TIP. R. MANFRINI - ROVERETO

REGOLAMENTO INTERNO
DELLA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
DI
ROVERETO

TIP. R. MANFRINI - ROVERETO

ARTICOLO I

Il presente regolamento, compilato per gli scopi ed in conformità dell'art. 103 dello statuto sociale, entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci e colla decorrenza che dalla stessa sarà stabilita.

Uso dei Vessilli sociali

ARTICOLO II

I vessilli delle due vecchie Società di Mutuo Soccorso Maschile e Femminile sono conservati nella sede. Verranno usati, ambedue o singolarmente, nelle seguenti circostanze:

- a)* per accompagnare i funerali dei Soci;
- b)* per intervenire a cerimonie patriottiche o religiose quando ne venga fatto espresso invito;
- c)* per essere esposti dalla sede sociale su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d)* in tutti quei casi che lo ritenesse il Consiglio.

ARTICOLO III

I vessilli non potranno comparire in pubblico se non accompagnati da almeno due membri del Consiglio che saranno all'uopo designati a turno mese per mese.

Tabella dei contributi e degli assegni ordinari

ARTICOLO IV

Il Socio effettivo iscritto alla sezione malattia dovrà, per goderne i vantaggi, aver pagato per almeno due mesi i contributi risultanti dalla tabella che segue, nella quale sono anche indicati l'assegno di malattia e di tumulazione ai quali ha diritto il Socio a seconda della classe in cui risulta iscritto.

ARTICOLO V

Tutte le prestazioni sociali (medico, medicinali, assegni ordinari e straordinari, cure spedali-
zie etc.) saranno sospese al Socio che si trovi in arretrato con due mensilità di contributi e ciò fino a tanto che non si sia messo in regola, oltre naturalmente agli altri provvedimenti previsti dallo Statuto.

TABELLA DEI CONTRIBUTI E DEGLI ASSEGNI ORDINARI

Classe	Reddito mensile	Contribuo mensile	Assegno giornaliero	Assegno di tumulazione
	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE
I	200	7	2.10	100
II	250	9	2.70	125
III	300	11	3.30	150
IV	350	13	5.20	175
V	400	14	5.60	200
VI	450	16	6.40	225
VII	500	17	8.50	250
VIII	550	19	9.50	275
IX	600	21	10.50	300
X	650	22	11.—	325
XI	700	24	12.—	350
XII	750	26	13.—	375
XIII	800	28	14.—	400

Prestazioni medico - chirurgiche ordinarie e specialistiche

ARTICOLO VI

Il Socio ha diritto di godere delle prestazioni medico-chirurgiche gratuite da parte del medico sociale, mentre nessun rimborso di spesa gli spetta se usufruisca di qualche altro medico.

ARTICOLO VII

Quando il Socio abbia bisogno di qualche esame specialistico (otorinolaringoiatria, ginecologia, radiologia, oculistica etc.) potrà ottenere che la relativa spesa venga sostenuta dalla Società. In questo caso dovrà presentare all'ufficio sociale il certificato del medico curante comprovante la necessità della visita od esame specialistico. Sulla base dello stesso verrà staccato dalla Direzione, il relativo ordine allo specialista di visitare il paziente a carico della Società. Il Socio che non segua tale procedimento (salvo i casi di comprovata urgenza) perderà il diritto al rimborso di qualsiasi spesa da esso sostenuta.

ARTICOLO VIII

Di regola sarà concessa una sola visita specialistica per ogni caso di malattia. L'eventuale cura prescritta dovrà essere continuata, in quanto possibile dal medico sociale, caso contrario dovrà essere sostenuta dal Socio stesso, salvo chiederne il rimborso come previsto in seguito.

Assegno malattia

ARTICOLO IX

L'assegno di malattia spetta al Socio solo quando si trovi *nell'assoluta incapacità di accudire alle sue ordinarie occupazioni*. Nel caso di puerperio, detto assegno verrà accordato per il periodo massimo di sei settimane, solo però se la puerpera risulti iscritta nella Società da almeno dieci mesi.

ARTICOLO X

L'assegno di malattia decorre dal *giorno dell'inizio* della stessa quando però abbia *durata superiore ai tre giorni*. Non spetta quindi nessun assegno per malattie inferiori ai tre giorni.

ARTICOLO XI

Per ottenere la liquidazione dell'assegno il Socio ammalato dovrà presentare all'ufficio sociale il certificato di annuncio di malattia *non oltre il quarto giorno dall'inizio della stessa*. Perdurando la malattia e per tutta la durata, l'ammalato dovrà produrre, al massimo *ogni otto giorni*, il certificato di continuazione di malattia ed alla guarigione, quello di fine malattia.

ARTICOLO XII

Il certificato di „annuncio di malattia“ dovrà contenere, oltre i dati personali del Socio, la diagnosi, la data dell'inizio della malattia e quella di emissione del certificato, la probabile durata e dichiarare espressamente che il Socio si trova nell'assoluta incapacità di accudire alle sue ordinarie occupazioni.

ARTICOLO XIII

I certificati di „continuazione di malattia“, dovranno essere presentati entro otto giorni dalla data di emissione del precedente ed attestare la continuazione dell'incapacità lavorativa del Socio.

ARTICOLO XIV

Il certificato di „fine malattia“, dovrà essere presentato non oltre il terzo giorno da quello in cui il Socio ha ripreso il lavoro, caso contrario il Socio *sarà ritenuto rinunciatario all'assegno*.

ARTICOLO XV

Tutti i certificati dovranno essere estesi sui moduli sociali e quelli di annuncio e continuazione di malattia non presentati nei termini prescritti saranno validi, per la liquidazione dell'assegno, solo *dalla data della presentazione all'ufficio sociale*.

ARTICOLO XVI

Il pagamento dell'assegno di malattia avverrà, a scelta del Socio, alla presentazione dei certificati di continuazione di malattia oppure alla fine della stessa, sempre però in quanto siano state osservate le norme sopra stabilite.

Medicinali e materiali di medicazione

ARTICOLO XVII

I Soci hanno diritto di percepire del tutto gratuitamente i medicinali e materiali di medica-

zione comprese le specialità: quest'ultime solo però in quanto siano ritenute dal medico insostituibili. La insostituibilità *dovrà risultare espressamente colla indicazione "necesse"*, fatta dal medico sulla prescrizione.

Cura ospedaliera

ARTICOLO XVIII

L'assunzione in cura nell'ospedale, a spese della Società, avviene in seguito ad ordine scritto dal medico sociale o col permesso della Direzione. Nell'ordine di ricovero potrà essere stabilito anche un limite di degenza inferiore a quello statutario, salvo prorogare poi la stessa, se ciò fosse necessario, fino al massimo di giorni ventotto, avuto riguardo a quanto prescrive l'articolo 44 dello Statuto.

ARTICOLO XIX

Il medico sociale ha il diritto ed il dovere di controllare sempre i Soci ricoverati nell'ospedale e di fare, per iscritto, alla Società eventuali proposte per la dimissione o comunque per la ces-

sazione dell'onere assunto dalla Società nei casi dove ritenesse ingiustificata un'ulteriore degenza.

Assegni straordinari

ARTICOLO XX

Il Socio iscritto alla sezione malattia avrà diritto di percepire degli assegni straordinari a rimborso di spese sostenute per interventi chirurgici, cure e protesi dentarie, cure elettriche, cure radiologiche, oculistiche, termali ed in genere cure specialistiche non comprese fra le prestazioni ordinarie della Società.

ARTICOLO XXI

Tali assegni vengono di regola erogati a fine d'anno dal fondo speciale, costituito per tale scopo, *nella misura massima del 50% sulla spesa effettiva sostenuta*, avuto riguardo all'ammontare del fondo ed al numero delle domande presentate. L'erogazione potrà essere fatta anche durante l'anno dal Presidente, ma solo in casi di urgenza e di particolare bisogno del richiedente.

ARTICOLO XXII

Per godere queste prestazioni straordinarie il Socio *dovrà presentare il certificato del medico curante comprovante la necessità della cura, allegando alla domanda i documenti giustificativi della spesa*. La Direzione potrà, ove lo ritenga, ritirare il parere scritto del medico sociale prima di deliberare sulla domanda stessa.

Le domande presentate irregolari non saranno prese in considerazione.

Contributi per la cura alpina o marina.

ARTICOLO XXIII

La Società stanzierà ogni anno la somma di lire trecento, in conformità alla deliberazione votata dall'Assemblea Generale dei Soci dell'8 luglio 1925, per festeggiare la lieta ricorrenza del XXV anniversario di regno di S. M. Vittorio Emanuele III. Tale importo sarà da erogare in contributi a favore di tre figli di Soci che abbiano bisogno di cura alpina o marina. I Soci dovranno

presentare le domande entro il mese di giugno e sulle stesse deciderà la Direzione. Il pagamento dei contributi avverrà quando il Socio comprovi che il figlio è stato effettivamente ammesso ad una colonia alpina o marina. Se il numero dei richiedenti fosse superiore a tre avranno la preferenza nel percepire il contributo quelli che non lo hanno mai avuto e fra questi quelli che risultassero averne maggior bisogno. Un Socio potrà godere di questi contributi al massimo per tre anni per ogni figlio.

Norme speciali per i soci che non usufruiscono del medico sociale

ARTICOLO XXIV

Pur conservando il diritto a tutte le altre prestazioni sociali il Socio che, assumendosene la relativa spesa, voglia servirsi del proprio medico di famiglia, dovrà sottostare oltre che a quelle sopra stabilite per tutti i Soci, alle seguenti norme speciali.

ARTICOLO XXV

Per ottenere la fornitura gratuita dei medicinali *dovrà far vidimare tutte le ordinazioni*, salvo i casi di comprovata urgenza, dalla Direzione.

ARTICOLO XXVI

Quando il Socio intenda godere l'assegno di malattia *dovrà procurarsi* presso l'ufficio sociale *i prescritti moduli* per i certificati di malattia e *produrli nei termini prescritti*. La Direzione potrà in questo caso far visitare l'ammalato dal medico sociale, subordinando la liquidazione dell'assegno al parere dello stesso, tanto per la constatazione dell'effettiva incapacità lavorativa del richiedente che per la durata della medesima.

ARTICOLO XXVII

Sia nel caso di richiesta di visite specialistiche che di assegni straordinari la Direzione potrà, prima di prendere una decisione, sentire il parere del medico sociale ed il Socio dovrà se richiesto, sottoporsi a visita di controllo.

ARTICOLO XXVIII

Per l'accoglimento nell'Ospedale, a carico della Società, il Socio dovrà procurarsi, tranne nei casi di comprovata urgenza, il preventivo nulla osta del medico sociale o della Direzione presentando una attestazione del medico curante sulla necessità del ricovero.

Il presente regolamento venne approvato dall'Assemblea Generale dei Soci tenuta il 27 aprile 1935-XIII ed entrerà in vigore col 1 giugno 1935-XIII.

